Estratto da pag. 23 | Il Sole 24 ORE | Martedì 06/11/2012

SELPRESS www.selpress.com | Direttore Responsabile Roberto Napoletano | Diffusione Testata 267.449

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Il controllo delle dichiarazioni. Possibile la revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica

L'Agenzia «avvisa» i commercialisti distratti

Marco Bellinazzo
MILANO

Abilitazione alla **trasmissione telematica** a rischio per gli **intermediari** troppo "distratti". L'agenzia delle Entrate ha deciso di monitorare più da vicino l'attività dei professionisti autorizzati a inviare le dichiarazioni dei redditi per i quali sia stato rilevato un numero eccessivo di irregolarità arrivando a bloccare chi non fosse in grado di assicurare determinati standard di qualità.

Nelle scorse settimane le Direzioni provinciali hanno già "avvisato" diversi professionisti destinatari di un'elevata percentuale di "comunicazioni di irregolarità" per conto dei propri clienti. Gli avvisi riguardano, in particolare, le dichiarazioni trasmesse nel 2010. «Nell'ottica di una fattiva collaborazione e di un confronto costruttivo – scrive l'ufficio – la invitiamo ad effettuare una ricognizione delle criticità emerse dalle comunicazioni di irregolarità e dei relativi esiti nel frattempo intervenuti, che solo in parte sono imputabili al carente e/o mancato versamento eseguito dal contribuente».

L'intermediario è chiamato ad eseguire, quindi, una sorta di auto-verifica per evitare il ripetersi di questi errori. «Ci corre l'obbligo di informarla – sottolinea, infatti, l'Agenzia – che il perdurare, in futuro, di tali anomalie potrebbe farla incorrere nel provvedimento previsto dall'articolo 8 del decreto emanato dal ministero delle Finanze il 31 luglio 1998».

LA QUESTIONE
Lettera delle Entrate agli intermediari che hanno commesso troppi errori nelle denunce dei redditi

Si tratta, appunto, della possibilità di revoca dell'abilitazione «alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti». Revoca che l'amministrazione finanziaria può disporre – e che ha già disposto in passato – in caso di gravi e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal decreto del 31 luglio 1998. Una facoltà però utilizzata più di rado nelle situazioni alle quali sembrano far riferimento gli avvisi degli ultimi giorni. Come quella prevista dalla lettera f) dell'articolo 8: «trasmissione di dati difformi da quelli contenuti nelle copie rilasciate al contribuente o al sostituto di imposta, ovvero da quelli contenuti nelle copie da questi ultimi consegnate all'intermediario, in percentuale superiore al 5% delle dichiarazioni complessivamente ricevute dall'utente, in riferimento ai dati: relativi al soggetto che effettua la trasmissione; che incidono sulla liquidazione del tributo in misura superiore al 10% dell'imposta correttamente liquidata o delle ritenute dichiarate».

Tuttavia, c'è anche chi – è il caso dell'Associazione nazionale commercialisti presieduta da Marco Cuchel – teme che mettendo in relazione dichiarazioni trasmesse e comunicazioni di irregolarità ad esse collegate l'Agenzia possa addirittura "imputare" al professionista il mancato pagamento delle imposte da parte del contribuente. Preoccupazione che nasce dalla constatazione che «l'amministrazione finanziaria – come chiarisce una nota dell'associazione – è in grado di conoscere quanti degli avvisi irregolari emessi sono direttamente riferibili a "conferme di crediti", a mancati pagamenti di imposte da parte dei contribuenti e regolarmente pagati nei termini o ancora quanti avvisi risultano annullati tramite procedura Civis o direttamente allo sportello per mancati abbinamenti dei ravvedimenti operosi piuttosto che per meri errori formali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'avviso

Agenzia Entrate

Prot. n.

Oggetto: elementi conoscitivi in ordine al numero delle dichiarazioni dei redditi trasmesse e delle comunicazioni di irregolarità.

Da un'analisi circa il numero delle comunicazioni di irregolarità collegate agli intermediari che trasmettono le relative dichiarazioni è emerso che la percentuale di comunicazioni di irregolarità collegabili alla Sua attività è pari al ..... su ..... dichiarazioni trasmesse nel 2010.

Nell'ottica di una fattiva collaborazione e di un confronto costruttivo La invitiamo a effettuare una ricognizione delle criticità emerse dalle comunicazioni di irregolarità e dei relativi esiti nel frattempo intervenuti, che solo in parte sono imputabili al carente e/o mancato versamento eseguito dal contribuente.

Ci corre l'obbligo di informarLa che il perdurare, in futuro, di tali anomalie potrebbe farla incorrere nel provvedimento previsto dall'articolo 8 del decreto emanato dal ministro delle Finanze il 31 luglio 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998.


NORME E TRIBUTI
Società di comodo, chance-interpello
diversi dentro